



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Firenze, 03 febbraio 2023

OGGETTO: Procedimento di VAS ex artt. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 relativo alla Variante semplificata al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino per adeguamento al Piano Regionale Cave.

RAPPORTO ISTRUTTORIO.

In riferimento al procedimento di VAS relativo all'oggetto

Vista

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 17/02/2016 di approvazione dello schema di convenzione per l'assistenza tecnica ai Comuni in materia di VAS, con la quale si individua la Posizione Organizzativa Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze a svolgere la funzione di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana ai sensi delle norme nazionali e regionali, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per l'assistenza tecnica in materia di VAS;
- la convenzione sottoscritta fra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Calenzano, con la quale la Città Metropolitana assume il ruolo di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 e relativamente alle procedure di VAS ancora non avviate alla data di sottoscrizione della convenzione;

Dato atto

- che il Comuni di Calenzano, in qualità di Autorità Procedente ha redatto e/o fatto proprio il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 24 L.R. 10/2010;
- che ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, sono stati adottati con Deliberazione di Consiglio n. 152 del 24/11/2022, sono stati pubblicati sul BURT in data 7 dicembre 2022 e contestualmente messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni e del pubblico;

Considerati i contributi e le osservazioni pervenuti entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di sui sopra;

Considerato che fra quanto sopra pervenuto si evidenziano i seguenti contributi di cui agli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010:

- ARPAT (prot. n. 61035 del 29/12/2022);
- Regione Toscana / Settore Logistica e cave (prot. n. 988 del 09/01/2023);
- Regione Toscana / Settore Servizi pubblici Locali, Energia e inquinamenti (prot. n. 1899 del 12/01/2023);
- Publiacqua SpA (prot. del Comune n. 1844 del 17/01/2023);

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760076
davide.cardi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI



- Autorità Idrica Toscana (prot. del Comune n. 3042 del 26/01/2023);

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali ritenuti degni di nota:

ARPAT (prot. n. 61035 del 29/12/2022):

ATMOSFERA

- 1. i mezzi d'opera e gli impianti di lavorazione dovranno essere conformi alle più recenti norme per la riduzione delle emissioni in atmosfera;*
- 2. per il Giacimento "Torri" dovrebbe essere attentamente valutato l'impatto sulle emissioni in atmosfera e soprattutto il traffico veicolare indotto dall'eventuale riattivazione dell'attività estrattiva, visto che il passaggio obbligato per raggiungere la viabilità principale (S.P.8 "Militare per Barberino di Mugello") prevede l'attraversamento dell'abitato di Carraia e ciò potrebbe portare a problematiche ambientali.*

RUMORE

- 3. i mezzi d'opera e gli impianti di lavorazione dovranno essere conformi alle più recenti norme per la riduzione del rumore;*
- 4. per il Giacimento "Torri" dovrebbe essere attentamente valutato l'impatto acustico indotto dall'eventuale riattivazione dell'attività estrattiva, visto che il passaggio obbligato per raggiungere la viabilità principale (S.P.8 "Militare per Barberino di Mugello") prevede l'attraversamento dell'abitato di Carraia e ciò potrebbe portare a problematiche ambientali.*

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

- 5. diversamente da quanto riportato sia nell'elaborato "Variante di adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale al Piano Regionale Cave-Norme" (pag. 35) sia nell'elaborato "Variante di adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale al Piano Regionale Cave-VAS_Rapporto Ambientale ex art. 24 L.R. 10/2010" (pag. 98) le acque di ruscellamento superficiale ricadenti nelle aree di pertinenza al sito estrattivo e nelle aree annesse al sito estrattivo, una volta canalizzate e convogliate in apposite vasche di decantazione per la sedimentazione a gravità e successivamente attraverso un disoleatore, NON potranno essere riutilizzate all'interno dell'area estrattiva ma potranno essere riutilizzate nel ciclo di lavorazione degli impianti;*
- 6. diversamente da quanto riportato sia nell'elaborato "Variante di adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale al Piano Regionale Cave-Norme" (pag. 37) sia nell'elaborato "Variante di adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale al Piano Regionale Cave-VAS_Rapporto Ambientale ex art. 24 L.R. 10/2010" (pag. 99) si ritiene opportuno scartare l'ipotesi di formazione di uno specchio d'acqua permanente all'interno del progetto di risistemazione di un'area estrattiva in zone carsiche e caratterizzate da lineamenti tettonici come sono i giacimenti individuati nel Comune di Calenzano;*
- 7. quanto riportato al punto g) delle 'Disposizioni relative alla risorsa idrica' dell'elaborato "Variante di adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale al Piano Regionale Cave-VAS_Rapporto Ambientale ex art. 24 L.R. 10/2010" (pag. 98) dovrebbe essere modificato come segue: «assicurare che le acque di dilavamento dei piazzali di lavorazione DELL'AREA IMPIANTI siano raccolte separatamente e analizzate poiché, qualora presentassero concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai valori limite previsti dalla*

normativa in materia di scarichi (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovranno essere trattate prima dello scarico finale in modo da risultare conformi ai limiti stabiliti. In alternativa dovranno essere MODIFICATE LE ATTIVITÀ PER RICONDURRE I VALORI ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI» mentre è da escludere l'espressione: "raccolte in vasche stagne in impianti di trattamento o di smaltimento esterni all'area di cava" che risulta, fra l'altro, di difficile comprensione nella possibilità di esecuzione senza sollevare problematiche di tipo ambientale;

8. *dovrebbero essere eliminate le vasche di decantazione poste lungo il Fosso Seccianico (si veda figura sotto riportata), utilizzate a servizio del sito estrattivo "Cassiana Nord", visto che trattasi di zone classificate nella Carta Vulnerabilità degli acquiferi (elaborato "Variante di adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale al Piano Regionale Cave-Quadro conoscitivo diagnostico Atlante cartografico") in classe elevata e nella Carta Idrogeologica e della Permeabilità nella classe alta/medio-alta per porosità primaria (medesimo elaborato).*

SUOLO

9. *diversamente da quanto riportato nelle cartografie per il Giacimento "Cassiana Nord" e nello specifico il sito estrattivo "Cassiana Nord", quanto individuato come "area annessa al sito estrattivo" dovrebbe essere ridimensionato senza comprendere il vacuo (indicato nel circolo nero della figura sotto riportata) che dovrebbe rimanere a carico della cava. Questo poiché il vacuo dovrebbe essere recuperato con materiale con caratteristiche di qualità ambientale elevate per mantenere le attuali caratteristiche di permeabilità della roccia in posto;*
10. *rispetto a quanto riportato nell'elaborato "Variante di adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale al Piano Regionale Cave-Relazione di Piano" (pagg. 20-21) si ritiene opportuno specificare che siano previste nelle "aree annesse al sito estrattivo" «attività di recupero e trattamento rifiuti» ma limitatamente a tipologie di rifiuti analoghi al materiale estratto dalla cava, utili alla produzione di misto cementato, conglomerati o simili.*
11. *per gli interventi nelle aree sottoposte a bonifica del sito estrattivo "Cassiana Sud" si dovrà fare riferimento a quanto indicato nei documenti finali di tali procedimenti.*

CONSIDERAZIONI

In riferimento al contributo di ARPAT (prot. n. 61035 del 29/12/2022) si riportano le seguenti considerazioni.

- Si condivide quanto sopra evidenziato ai punti 5, 6, 7 e 11;
- Si condivide quanto sopra evidenziato ai punti 1 e 3; tuttavia trattandosi di rispetto di norme vigenti si ritiene dovuto.
- In merito a quanto sopra evidenziato ai punti 2 e 4 si ricorda che in materia di Valutazioni ambientali la disciplina normativa prevede due diverse scale di approfondimento e di interazione, la V.A.S. in caso di una proposta urbanistica; la V.I.A. in caso di presentazione di un progetto. Quanto rilevato da ARPAT risulta alla scrivente Autorità Competente più propriamente afferente ad una scala progettuale e/o ad un procedimento di VIA. La presente proposta urbanistica recepisce la previsione di "giacimenti prescrittivi", aventi valenza di invariants strutturali ai sensi dell'art. 5 della l.r. 65/2014, contenuti nel Piano Regionale



Cave, peraltro con il parere favorevole della Regione Toscana / Settore Logistica e Cave (prot. n. 988 del 09/01/2023). Sarà la successiva fase di progettazione, peraltro da sottoporre a VIA, ad evidenziare modello di coltivazione, volumetria e tempi di estrazione, elementi necessari per ponderare quanto richiesto ai punti 2 e 4.

- In merito a quanto sopra evidenziato ai punti 8, si fa presente che nella proposta urbanistica in oggetto e nei documenti che la contengono, afferenti al presente procedimento VAS, non si fa alcuna menzione a “vasche di decantazione poste lungo il Fosso Seccianico”. Sarà la successiva fase di progettazione, peraltro da sottoporre a VIA, a studiare l’elemento di dettaglio. Preme tuttavia far presente quanto prescritto nello Statuto del Territorio (paragrafo 1.7.3.3.) dello Strumento Urbanistico vigente della Città Metropolitana (PTCP), che in area ad elevata vulnerabilità degli acquiferi pone indubbiamente attenzioni ma non esclude a priori particolari attività: *“Nelle aree in classe E deve essere evitato l’insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti, ad es.: discariche di R.S.U., stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, etc. Le fognature devono essere alloggiare in manufatti impermeabili. Deroghe a queste limitazioni possono essere ammesse solo in seguito a specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine deve essere misurata la permeabilità di livelli posti al di sopra dell’acquifero, calcolando sperimentalmente il “tempo di arrivo” di un generico inquinante idroveicolato.”*
- In merito a quanto sopra evidenziato ai punti 9 e 10, si ritiene che l’Autorità Competente e i soggetti da quest’ultima consultati come competenti nelle materie ambientali, possano imporre soluzioni pianificatorie/progettuali soltanto qualora quest’ultime si palesino come unica soluzione per evitare impatti ambientali. Tale ipotesi sembra tuttavia non verificarsi nella proposta in oggetto.
 - Infatti relativamente al punto 9 si fa presente che detto “vacuo” è già oggetto di un intervento di livellamento autorizzato con permesso di costruire n. 21 del 01-09-2022. Tale procedimento ha coinvolto ARPAT nella gestione delle terre e rocce da scavo usate per il riempimento, con esito positivo e risulta “nel merito” assimilabile a quanto richiesto nel punto 9.
 - Relativamente al punto 10 si ricorda che il recupero e trattamento rifiuti sarà assoggettato a specifico procedimento autorizzativo previsto nella fase progettuale e cautelativo a fini ambientali, compresa l’idonea tipologia di rifiuto. Si ritiene non vi siano elementi oggettivi per avanzare imposizioni in tal senso nella fase di pianificazione.

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo 😊; non significativo 😐; significativo ☹) relativi alle previsioni contenute negli strumenti in oggetto e ai contenuti del rapporto ambientale individuati nell’allegato 2 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l’insorgenza di impatti ambientali significativi:

Biodiversità	☺
Popolazione	☺
Salute umana	☺
Flora	☺
Fauna	☺
Suolo	☺
Acqua	☺
Aria	☺
Fattori climatici	☺
Beni Materiali	☺
Patrimonio culturale architettonico archeologico	☺
Paesaggio	☺
Interrelazione fra i suddetti valori	☺
Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente	☺

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente nel rispetto delle seguenti prescrizioni [da A) a D)]:

- A) Le acque di ruscellamento superficiale ricadenti nelle aree di pertinenza al sito estrattivo e nelle aree annesse al sito estrattivo, una volta canalizzate e convogliate in apposite vasche di decantazione per la sedimentazione a gravità e successivamente attraverso un disoleatore, non potranno essere riutilizzate all'interno dell'area estrattiva ma potranno essere riutilizzate nel ciclo di lavorazione degli impianti;
- B) Si ritiene opportuno scartare l'ipotesi di formazione di uno specchio d'acqua permanente all'interno del progetto di risistemazione di un'area estrattiva in zone carsiche e caratterizzate da lineamenti tettonici come sono i giacimenti individuati nel Comune di Calenzano;
- C) Quanto riportato al punto g) delle 'Disposizioni relative alla risorsa idrica' dell'elaborato "Variante di adeguamento del Piano Strutturale Intercomunale al Piano Regionale Cave-VAS_Rapporto Ambientale ex art. 24 L.R. 10/2010" (pag. 98) dovrebbe essere modificato come segue: «assicurare che le acque di dilavamento dei piazzali di lavorazione DELL'AREA IMPIANTI siano raccolte separatamente e analizzate poiché, qualora presentassero concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai valori limite previsti dalla normativa in materia di scarichi (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovranno essere trattate prima dello scarico finale in modo da risultare conformi ai limiti stabiliti. In alternativa dovranno essere MODIFICATE LE ATTIVITÀ PER RICONDURRE I VALORI ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI» mentre è da escludere l'espressione: "raccolte in vasche stagne in impianti di trattamento o di smaltimento esterni



all'area di cava" che risulta, fra l'altro, di difficile comprensione nella possibilità di esecuzione senza sollevare problematiche di tipo ambientale

D) Per gli interventi nelle aree sottoposte a bonifica del sito estrattivo "Cassiana Sud" si dovrà fare riferimento a quanto indicato nei documenti finali di tali procedimenti.

Si fa presente infine che il contributo pervenuto da:

- Regione Toscana / Settore Servizi pubblici Locali, Energia e inquinamenti (prot. n. 1899 del 12/01/2023);

può essere apprezzato come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Davide Cardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografata